

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 13 febbraio 2017 presso la sede di Confagricoltura Venezia, a Venezia Mestre in via Monteverdi 15 tra

- Confagricoltura Venezia, rappresentata dal presidente Giulio Rocca, assistito da Carlo Pasti, Romano Silimbani, Costante Borin, dal direttore Rita Tognon e da Raffaella Bortolot,
- la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Venezia rappresentata dal presidente Iacopo Giraldo, assistito dal direttore Roberto Rampazzo e da Stefano Bardellotto,
- la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia, rappresentata dal presidente Paolo Quaggio, assistito dal direttore Mario Quaresimin e da Bernardetta Pavan;

e

- la FLAI CGIL di Venezia rappresentata da Paolo Baccaglioni e da Alessandro Zanotto (FLAI VENETO),

- la FAI CISL di Venezia rappresentata da Pierpaolo Piva e Diego Pontello,

- la UILA UIL di Venezia rappresentata da Miriam Florian,

con una delegazione dei lavoratori

Renata Amadio, Gerlando Paci, Gianpietro Burin, Fabrizio Vidotto, Ivano Cavallin

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia, nei termini seguenti.

Mansioni (Art. 6 CCPL - Art. 31 CCNL)

Nell'area 1 livello "a" - ex specializzato super viene modificato il punto 3 nel modo seguente:

3 - responsabile dell'impianto di produzione di energia da biomasse con adeguate conoscenze dello stesso ed in grado di eseguire opere di ordinaria manutenzione;

Nell'area 2 livello "c" - ex qualificato super vengono inserite le seguenti figure:

11 - operaio di azienda agrituristica che svolge oltre alle normali mansioni anche lavori di piccola segreteria

12 - operaio addetto alla vendita dei prodotti.

Permessi e aspettativa (Art. 10 CCPL - Art. 38 CCNL)

Viene riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato due giorni di permesso retribuito al padre per la nascita, l'adozione internazionale o l'affidamento preadottivo di un figlio; tale permesso viene riconosciuto anche all'operaio a tempo determinato purché abbia svolto nell'azienda 150 giornate di lavoro (nell'anno dell'evento o in quello precedente).

All'operaio, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta, può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita, da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sei mesi.

Lavoro straordinario (Art. 12 CCPL - Art. 42 CCNL)

Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le trecento ore.

Aumenti retributivi

Le retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia aumentano del 2,2% con decorrenza 1° febbraio 2017.

Riccardo Tassi
Pietro Lina
Gianfranco

Simone
Luca
Boris Caspari
Carlo

Roman Sobli

Ugo

Ugo

Raffaella Bortolot

Orlando

Benedetto

Luca

Roberto

Gianfranco

Roberto